Considerazione sul Piano di Transizione 5.0: vantaggi e criticitÃ del nuovo credito dâ??imposta

Descrizione



Il Piano Transizione 5.0, disciplinato dallâ??**articolo 38, D.L. 19/2024**, si configura come **unâ??opportunitÃ per tutte le imprese che investono,** nel biennio 2024-2025, in **progetti di innovazione digitale** ed energetica, offrendo un **credito dâ??imposta di intensitÃ fino al 45%** e una base di calcolo potenzialmente ampia.

Il meccanismo incentivante appare, tuttavia, **eccessivamente complesso**, sia nei presupposti applicativi, sia nellâ??iter di ottenimento, col rischio di **rivelarsi poco attrattivo** soprattutto per le Pmi.

In attesa dellâ??emanazione del decreto attuativo del Mimit, di concerto col Mef (previsto entro il prossimo 1.4.2024 anche se il termine non Ã¨ perentorio), si sintetizzano **vantaggi e criticitÃ della nuova agevolazione**.

Studio Associato S.r.l. Via Carlo Ferrero 29 - 10098 Rivoli (TO) - telefono 011 440 4601 Elenco Agenti in AttivitÃ Finanziaria presso l'Organismo Agenti e Mediatori n. A7668 - P.IVA 09834850019 info@studio-associato.eu

I vantaggi

Il credito dâ??imposta 5.0 rappresenta **lâ??evoluzione potenziata**, in chiave digitale ed energetica, **del 4.0**:

- prevede **nove aliquote differenziate** in funzione della fascia di investimenti complessivi e della riduzione dei consumi energetici conseguita, con intensitÃ piÃ¹ elevate delle misure 4.0 (per investimenti complessivi **fino a 2,5 milioni di euro le aliquote 5.0 variano dal 25% al 45%** contro il 20% del 4.0);
- si applica a **costi di diversa natura**, con una base di calcolo potenzialmente molto ampia (un investimento di qualsiasi importo in assets digitali 4.0, in grado di **ridurre i consumi energetici,** offre la possibilitÃ di agevolare investimenti in impianti di autoproduzione di energia per autoconsumo derivante da fonti rinnovabili e relativi impianti di stoccaggio dellâ??energia prodotta, nonchÃ©, con limitazioni, le **spese di formazione esterna del personale** nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi);
- agevola **categorie di software ulteriori rispetto a quelle dellâ??Allegato B annessi alla L. 232/2016**, ovvero i software per il **monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici** e dellâ??energia autoprodotta e autoconsumata o quelli che introducono meccanismi di efficienza energetica, nonchÃ© i gestionali acquistati insieme ad essi;
- consente, **per impianti fotovoltaici dotati di alcune tipologie di moduli**, la maggiorazione del costo sostenuto ai fini agevolativi (Ã¨ ammissibile un **costo pari al 120% e al 140%** rispettivamente per quelli previsti allâ??**articolo 12, comma 1, lettere b) e c), D.L. 181/2023**);
- **Ã¨ cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto i medesimi costi, ad eccezione del credito dâ??imposta per investimenti nella ZES unica (ex **articolo 16, D.L. 124/2023**) e del credito dâ??imposta per **investimenti 4.0** (ex **articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020**);
- Ã¨ caratterizzato da regole di **fruizione migliorative rispetto al 4.0**, contemplando la possibilitÃ di compensazione in F24 anche in unica soluzione, purchÃ© **entro il 31.12.2025** (**oltre tale data**, la quota residua di credito andrÃ ripartita in **5 quote annuali di pari importo**).

Le criticitÃ

Dal punto di vista operativo la misura agevolativa **Ã¨ in *stand by***, in attesa che il decreto ministeriale ne chiarisca i **cruciali aspetti tecnici** e ne definisca in dettaglio gli **aspetti procedurali**.

Sotto il profilo tecnico, lâ??aspetto certamente piÃ¹ complesso Ã¨ legato al **principale presupposto applicativo dellâ??incentivo**: la **riduzione dei consumi energetici** derivante da un investimento in assets digitali, beni strumentali nuovi materiali e/o immateriali 4.0.

Lâ??accesso al credito dâ??imposta 5.0 presuppone, infatti, **lâ??esistenza di una correlazione tra investimento in bene strumentale 4.0 e riduzione dei consumi energetici**, a livello di processo (almeno pari al 5%) o di stabilimento produttivo in Italia (almeno pari al 3%), **che non Ã¨ frequentemente riscontrabile**:

lâ??incentivo sarÃ tendenzialmente piÃ¹ accessibile per **gli investimenti di sostituzione**, rispetto agli investimenti finalizzati allâ??aumento della capacitÃ produttiva, **allâ??internalizzazione di processi o alla diversificazione**.

Studio Associato S.r.l. Via Carlo Ferrero 29 - 10098 Rivoli (TO) - telefono 011 440 4601 Elenco Agenti in AttivitÃ Finanziaria presso l'Organismo Agenti e Mediatori n. A7668 - P.IVA 09834850019 info@studio-associato.eu

Il tema attualmente piÃ¹ dibattuto riguarda la modalitÃ di calcolo della riduzione dei consumi energetici, in relazione al parametro storico di riferimento, â??*i consumi energetici registrati nellâ??esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti*â?•, alla definizione di *â??scenari controfattuali*â?• previsti per le imprese neocostituite e alla possibilitÃ di applicarli anche in **caso di nuovi processi e linee produttive**, alla definizione del â??*processo interessato dallâ??investimento*â?• rispetto al quale Ã¨ possibile valutare il risparmio.

Dal punto di vista degli aspetti procedurali, gli elementi critici **da tenere in considerazione** sono i seguenti:

- le tempistiche stringenti e il rischio che il meccanismo di comunicazione preventiva al GSE comporti il **rapido esaurimento delle risorse disponibili**;
- la complessitÃ dellâ??iter di ottenimento dellâ??agevolazione, che richiede **il coordinamento di svariate figure professionali** (EGE o ESCo, periti 4.0, revisori legali, formatori qualificati), **molteplici comunicazioni al GSE e oneri documentali** (Ã¨ richiesta la â??dicituraâ?• sulle fatture, sui documenti di trasporto e gli altri documenti inerenti allâ??investimento);
- i **costi di gestione dellâ??intera pratica tra certificazioni energetiche** ex ante ed ex post, â?? *attestazione dellâ??avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruitÃ e della pertinenza delle spese sostenute*â?• e â??*certificazione dellâ??effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dallâ??impresa*â?• (per le Pmi, i costi delle certificazioni energetiche saranno riconosciuti in aumento diretto del **credito dâ??imposta fino a 10.000 euro**; per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese della certificazione contabile saranno riconosciute **in aumento del credito fino a 5.000 euro**).

Il decreto attuativo dovrÃ **definire puntualmente anche i requisiti dei certificatori/attestatori** coinvolti e dei formatori qualificati, nonchÃ© meglio specificare **lâ??iter di ottenimento e la funzione delle comunicazioni periodiche al GSE.**

In sintesi, il Piano 5.0 appare **unâ??opportunitÃ per i progetti finalizzati alla duplice transizione digitale ed energetica,** soprattutto in presenza di investimenti â??trainatiâ?• in impianti di autoproduzione di energia da FER e formazione del personale.

Lâ??effettivo ottenimento dellâ??agevolazione richiede, tuttavia, **precisione e tempestivitÃ di progettazione dellâ??investimento e successiva realizzazione**, puntualitÃ e correttezza nella gestione degli adempimenti, **efficace coordinamento delle figure professionali coinvolte**.

Data di creazione
Marzo 29, 2024

Studio Associato S.r.l. Via Carlo Ferrero 29 - 10098 Rivoli (TO) - telefono 011 440 4601 Elenco Agenti in AttivitÃ Finanziaria presso l'Organismo Agenti e Mediatori n. A7668 - P.IVA 09834850019 info@studio-associato.eu